

Un figlio può ereditare da chi non è il vero padre?

written by Paolo Remer | 04/02/2022



Più della verità biologica contano i legami familiari instaurati con il genitore che lo aveva riconosciuto in passato: così egli diventa erede legittimario.

La madre è sempre certa, il padre chissà, dicevano gli antichi. È vero ancora oggi: nonostante le norme stringenti sul riconoscimento di paternità e le moderne tecniche del Dna che consentono l'individuazione del genitore biologico, sono ancora frequenti i casi di bambini che crescono, e diventano adulti, credendo di avere un padre che in realtà non è quello reale, anche se affettivamente si comporta come se lo fosse. Intanto, gli anni passano e il padre - vero o putativo che sia - invecchia e infine muore. Così bisogna fare i conti con la successione nel suo patrimonio e ci si domanda se un figlio può ereditare da chi non è il vero padre.

È una questione piuttosto spinosa e di non facile soluzione, specialmente se in famiglia sono presenti altri figli che si contendono l'eredità o se il figlio in questione è "antico" ed è nato da un precedente matrimonio o da una relazione extraconiugale e, quindi, ha vissuto all'esterno del nucleo familiare "principale". La legge italiana non disciplina specificamente questa ipotesi. Se ne è dovuta

occupare la Corte di Cassazione che, con una nuova ordinanza [1], ha dato la sua autorevole risposta: un figlio può essere erede di chi non è suo padre, ma, per arrivare a questo risultato, deve essere stato riconosciuto come tale dal genitore defunto, oppure deve aver esercitato egli stesso un'azione giudiziaria di riconoscimento. A quel punto, opera la piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, sancita con l'ultima riforma del diritto di famiglia, e tutti godono degli stessi diritti, compresi quelli ereditari.

Il riconoscimento del figlio

Abbiamo detto che per la legge italiana non ci sono più "figli e figliastri": sono tutti uguali e non ci sono distinzioni tra quelli nati da genitori uniti in matrimonio rispetto a quelli nati da una coppia di conviventi o da unioni di fatto o da qualsiasi altro tipo di rapporto anche occasionale. Per acquisire lo status di figlio, però, occorre il [riconoscimento](#) da parte del genitore.

Il figlio che, per qualsiasi motivo, non è stato riconosciuto come tale può agire in giudizio con un'azione di riconoscimento della paternità. Il tribunale competente, valutati i presupposti e le prove presentate (quella decisiva è il [test del Dna](#)), in caso positivo emetterà una sentenza dichiarativa di paternità. Questo provvedimento del giudice avrà gli stessi effetti legali del riconoscimento che il genitore avrebbe potuto fare spontaneamente.

In casi particolari, può avvenire l'impugnazione del riconoscimento che non corrisponde al vero, perché il padre ha voluto riconoscere un figlio che sapeva non essere suo, o è incorso in errore; vedremo fra poco quali conseguenze e ripercussioni questo può avere sull'eredità spettante al figlio non reale ma già riconosciuto.

Quando spetta l'eredità al figlio riconosciuto?

Il figlio che vuole essere riconosciuto dal padre "reticente" può agire in qualsiasi momento, anche dopo la sua morte, perché il suo diritto è imprescrittibile e non soggiace a termini. Se la causa di riconoscimento si conclude favorevolmente, il figlio acquisisce tutti i diritti connessi al rapporto di filiazione, compresi quelli di successione ereditaria. Questo significa che il figlio riconosciuto, anche se era

rimasto estraneo alla famiglia di appartenenza del genitore, è nella stessa posizione giuridica degli altri figli che egli aveva riconosciuto: perciò egli è, insieme ad essi, un erede legittimario, e come tale concorre alla distribuzione dell'eredità secondo le quote spettanti.

Ciascuno degli [eredi legittimari](#) - che sono i figli ed il coniuge - ha diritto ad una quota del patrimonio del defunto, e non può essere escluso dall'eredità, nemmeno se il testatore avesse voluto distribuire tutte le sue sostanze ad altri, dopo la sua morte; se ciò avvenisse, l'erede legittimario pretermesso potrebbe far valere i suoi diritti con l'azione di riduzione ereditaria (e, se essa risultasse insufficiente a ripristinare la quota di legittima, con l'azione di riduzione delle donazioni fatte dal genitore ad altri quando era ancora in vita).

L'[art. 480 del Codice civile](#) dispone che questa azione si prescrive in dieci anni, che decorrono dal momento di accettazione dell'eredità ma, per i figli non riconosciuti, il termine inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento. Il motivo è evidente: senza questa pronuncia, essi non avrebbero titolo per poter accettare l'eredità di chi formalmente non è ancora stato dichiarato come il loro genitore.

Figlio riconosciuto da genitore non biologico: ha diritto all'eredità?

La nuova ordinanza della Cassazione che abbiamo anticipato all'inizio [1] ha stabilito che, in caso di «impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità» ai sensi dell'[art. 263 Cod. civ.](#) proposta da un terzo controinteressato (nella vicenda decisa, si trattava della moglie in seconde nozze dell'uomo individuato come padre e che poi era deceduto) il giudice deve considerare la situazione concreta creatasi nel corso degli anni: «il diritto all'identità personale del figlio è correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore».

Ecco, dunque, perché l'eredità è stata attribuita al figlio che in passato era riconosciuto dal genitore defunto, nonostante la successiva impugnazione per difetto di veridicità, con cui la matrigna avrebbe voluto escluderlo dai diritti di

successione ereditaria: in queste situazioni, più della «verità biologica», contano le esigenze di stabilità familiare, il mantenimento dello status già acquisito dal figlio e, soprattutto, i legami instaurati con il genitore quando era ancora in vita. Questo principio è in linea con quanto aveva già affermato in un caso analogo la Corte costituzionale, che infatti i giudici di piazza Cavour richiamano per rafforzare la motivazione della propria decisione [2].